

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/7/2002.

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1.

Comune di MONTE SAN GIACOMO (Prov. di Salerno)

- 1. Il comune di Monte San Giacomo è Ente locale autonomo nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.**
- 2. Realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.**
- 3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate con leggi dello stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà.**
- 4. Esercita dette funzioni avvalendosi degli apporti e delle attività che possono essere offerte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**

Articolo 2.

Territorio, gonfalone e stemma

- 1) Il Comune di Monte San Giacomo è costituito dalla popolazione residente nel territorio comunale.
- 2) Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 3) Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, **“operanti nel territorio nazionale e all'estero”**.

Articolo 3.

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte della comunità.
2. **Il Comune assume le iniziative e gli interventi necessari per la tutela dei diritti fondamentali della persona, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà umana ed al superamento di ogni discriminazione tra i sessi. anche tramite la promozione di iniziative specifiche, che assicurino condizioni di pari opportunità.**

Articolo 4.

Emigrazione.

1. **Il Comune di Monte San Giacomo riconosce nell'emigrazione un fenomeno a valenza multiculturale e transnazionale che in quanto tale rappresenta un'importante risorsa a servizio dei processi di globalizzazione in atto.**
2. **Parimenti adotta programmi ed iniziative tese ad offrire agli emigrati idonei strumenti per il mantenimento della memoria storica e per la conoscenza delle attuali realtà della terra di origine, avvalendosi anche delle possibili offerte della normativa regionale in materia, individua nelle associazioni operanti all'estero i più immediati interlocutori per l'elaborazione di proposte finalizzate a rendere vivo e attuale il legame con il paese natio.**
3. **Promuove la federazione di tutte le associazioni in un organismo di più ampio respiro definita "sangiacomesi nel mondo".**

Articolo 5.

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto

alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro **alla tutela della maternità e della prima infanzia.**

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi **ed ai portatori di handicap.**
3. **Si fa carico di ogni idonea iniziativa onde prevenire e combattere i fenomeni dell'alcolismo e della tossicodipendenza.**

Articolo 6.

Funzione del comune nel campo scolastico e nell'assistenza all'infanzia

1. Il comune si adopera a favorire il pieno, libero e armonico sviluppo della persona. Nell'ambito delle proprie competenze indirizza la propria azione a garantire l'effettivo diritto la studio attraverso la rimozione delle cause che ne impediscono la piena fruizione, non solo nella fascia della "Scuola dell'obbligo", ma si adopera altresì per il potenziamento della scuola della "prima infanzia"; sostiene economicamente a mezzo borse di studio gli utenti meritevoli – bisognosi.
2. **Compatibilmente alle risorse economiche assicura eventualmente i servizi di trasporto e mensa con partecipazione ai costi degli utenti, ai frequentanti scuola dell'obbligo e della prima infanzia (scuola materna e asilo nido), secondo modalità stabilite in apposito regolamento ed eroga buoni libri almeno agli studenti appartenenti a famiglie in grave disagio economico.**
3. **Si adopera per la istituzione di corsi per lavoratori studenti e di scuole professionali per l'avviamento al lavoro e per iniziative volte a debellare l'analfabetismo di ritorno.**
4. **In una visione di "cittadino europeo" promuove gemellaggi e scambi culturali e corsi di perfezionamento per studenti figli di concittadini emigrati all'estero.**

Articolo 7.

Sicurezza sociale.

- 1. Il Comune promuove iniziative e possibilmente attua interventi per garantire la sicurezza sociale, con particolare riferimento alla prevenzione delle devianze e della emarginazione.**
- 2. Compatibilmente alle risorse economiche si attiva per rimuovere situazioni di bisogno anche attraverso erogazioni di contributi economici o di altra natura, nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/90, per assicurare ai cittadini bisognosi il soddisfacimento delle esigenze primarie in una concezione moderna del bisogno.**
- 3. Si attiva per assicurare ai nuclei familiari meno abbienti la disponibilità di alloggi idonei ed adeguati.**
- 4. Istituisce servizi ed interviene per il soddisfacimento dei bisogni degli anziani e dei portatori di handicap, favorendo anche la loro vita di relazione. Favorisce la frequenza scolastica dei minori portatori di handicap. Promuove iniziative atte a coinvolgere la partecipazione delle "istituzioni" a tutti i livelli, delle associazioni, anche di volontariato, nonché dei cittadini.**
- 5. Si adopera unitamente alle istituzioni, enti ed associazioni, per l'organizzazione di corsi e centri di formazione, finalizzati alla partecipazione ed alla riabilitazione dei soggetti interessati.**

Articolo 8.

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate.

- 1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal comune a favore delle persone handicappate, con servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti**

dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2. La presidenza può essere delegata all'assessore o al dirigente del settore

Articolo 9.

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

- 1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2) Tutela il patrimonio storico, artistico archeologico e **paesaggistico**, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 10.

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1) Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- 3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 11.

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1) Il Comune promuove ed attua un assetto organico del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fini dei assicurare il diritto all'abitazione.
- 3) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

- 4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 12.

Sviluppo economico

- 1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3) Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 4) **Coordina le attività produttive, incentivandone lo sviluppo per l'incremento del tasso di occupazione della popolazione soprattutto giovanile.**
- 5) **Sostiene le realtà della cooperazione e le associazioni che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.**

Articolo 13.

Programmazione economico-sociale e territoriale

- 1) In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2,3,4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione.

Articolo 14.

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo il principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000.

2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Articolo 15.

Servizi pubblici

1) Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a. la costituzione di aziende municipalizzate;
- b. la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c. la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d. la concessione a terzi, anche quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- e. apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Articolo 16.

Norme di organizzazione.

L'organizzazione del comune s'ispira ai seguenti principi:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee

programmatiche del sindaco, approvate dal consiglio e dai vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2. La gestione amministrativa dell'ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
4. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La struttura è organizzata per settori ai fini omogenei.
6. L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e l'attuazione degli indirizzi dati.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I consiglieri comunali

Articolo 17.

Il Consigliere Comunale

- 1) I consiglieri comunali rappresentano il Comune, senza vincolo di mandato, e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse su questioni di principio e a carattere generale e per i voti dati nell'esercizio di queste funzioni.

- 2) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 18.

Doveri del consigliere

- 1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono per un anno alle sedute del consiglio, sono dichiarati decaduti. Il giustificato motivo deve essere accertato e convalidato dal Consiglio comunale.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 19.

Poteri del Consigliere

- 1) Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2) Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3) Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 4) E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 5) Per il computo dei quorum previsti dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 20.

Dimissioni del Consigliere

1. **Le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge (art. 38 comma 8 D.Lgs. 267/2000).**
2. **La legge regola parimenti gli effetti delle dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco (art. 141 comma 1 lett. B punto 3 .D-Lgs.267/2000)**

Articolo 21.

Consigliere anziano

- 1) E' Consigliere anziano il consigliere comunale che ha riportato il maggior numero di voti.

Articolo 22.

Gruppi consiliari

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2) Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 23.

Il Consiglio Comunale. Poteri

- 1) Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
- 3) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 24.

Prima adunanza

- 1. La prima convocazione del consiglio comunale neoeletto è indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione dovrà tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.**
- 2. Il consiglio nella sua prima adunanza e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto esamina la condizione di tutti gli eletti compreso il sindaco.**
- 3. La seduta è presieduta dal sindaco, è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri della cui causa ostativa si discute.**
- 4. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti.**
- 5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.**
- 6. Dopo la convalida degli eletti la riunione del consiglio prosegue con il giuramento del sindaco e con la comunicazione del sindaco sull'intervenuta nomina del vice sindaco e degli altri componenti della giunta.**

Articolo 25.

Convocazione del Consiglio comunale

- 1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 2 del presente articolo.
- 2) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a. per iniziativa del Sindaco, che ne fissa anche il giorno della seduta;
 - b. su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
- 3) Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Consigliere anziano che ne fissa anche il giorno della seduta. In caso di inadempienza si sostituisce il
CO.RE.CO

- 4) In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 5) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 26.

Ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, sentita la Giunta, secondo le norme del regolamento.

Articolo 27.

Consegna dell'avviso di convocazione

- 1) L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a. almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti della prima seduta per la convalida degli eletti;
 - b. almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c. almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
- 2) Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 28.

Numero legale per la validità delle sedute

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati **non computando il sindaco**, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

- 2) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di **almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco**.
- 3) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, sui proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente.
- 4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 29.

Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a. coloro che si astengono;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- 3) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 30.

Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e per quali deliberazioni, del Consiglio o della Giunta, può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario.

Articolo 31.

Delle votazioni

- 1) Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 32.

Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2) Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 3) Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 4) Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
- 5) Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 33.

Forme di partecipazione delle minoranze.

1. **Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.**
2. **Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.**
3. **La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è assegnata alle approvazioni con procedura di nomina fissata dal regolamento sul funzionamento del consiglio. il presidente entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo nelle commissioni.**

Articolo 34.

Commissione sulla criminalità

- 1) **La commissione dà vita ad un osservatorio politico in termini di conoscenza, prevenzione e rimedio su ciò che può essere collaterale ed organico alla criminalità organizzata.**

Articolo 35.

Regolamento interno

- 1) **Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.**
- 2) **La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.**

Articolo 36.

Consiglio comunale dei ragazzi.

1. **Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.**

2. **Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport, tempo libero, pubblica istituzione, cultura, spettacolo, ambiente, rapporti con l'UNICEF.**
3. **Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.**

CAPO III

La Giunta Comunale

Sezione I

ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

Articolo 37.

Composizione della Giunta comunale

- 1) La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro assessori, di cui due possono anche essere scelti tra cittadini non facenti parte del consiglio, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 267/2000 comma 4, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore, e si tratti di cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale opportunamente documentata.
- 2) Non possono essere eletti alla carica di assessore i cittadini che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovavano in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi.
- 3) L'assessore extraconsiliare gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta municipale, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla illustrazione delle proposte e al diritto di parola su tutti gli argomenti in discussione, con esclusione del solo diritto di voto.
- 4) L'accertamento delle condizioni di eleggibilità sarà effettuato dal Consiglio comunale al momento dell'elezione a membro della Giunta municipale.

Articolo 38.

Nomina della giunta – discussione sul programma di governo.

- 1. La nomina della giunta è effettuata dal sindaco prima dell'insediamento del consiglio ed è comunicata al consiglio, dopo il giuramento, nella prima adunanza.**
- 2. Uno dei componenti la giunta è nominato vice sindaco.**
- 3. L'assessore esterno può essere nominato vice sindaco.**
- 4. Entro quattro mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
- 5. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.**
- 6. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.**
- 7. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma di governo avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 36 comma 2 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.**
- 8. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.**

Articolo 39.

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore

- 1) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
- 2) Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

Articolo 40.

Durata in carica- Surrogazioni

- 1) Gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2) **“In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il sindaco entro quindici giorni procede alla nomina del sostituto”.**
- 3) In quest'ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
- 4) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, **“il Sindaco incarica”** un'altro assessore ad assumerne le funzioni.

Articolo 41.

Revoca della Giunta comunale

1. **Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.**
2. **Con il provvedimento di revoca viene contestualmente nominato il sostituto.**

Articolo 42.

Decadenza dalla carica di assessore

- 1) La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore;

c. negli altri casi previsti dalla legge.

2) L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3) Fatta salva l'applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 43.

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.

2. In assenza del vice sindaco la funzione vicaria è assunta dagli assessori reperibili secondo l'ordine con il quale sono stati indicati nell'atto di nomina.

3. Nel caso di, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni sono assunte dal vice sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 44.

Organizzazione della Giunta

1) L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2) Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3) Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

4) “Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite con atto del sindaco”.

- 5) Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere modificate con analogo atto.
- 6) Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
- 7) La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività

Articolo 45.

Attribuzione della Giunta

- 1) La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2) Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
- 3) Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale
- 5) Fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
- 6) La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:**
 - a) propone al consiglio i regolamenti;**
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;**
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;**
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;**

- e) **modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;**
- f) **nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;**
- g) **propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;**
- h) **approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;**
- i) **nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;**
- j) **dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;**
- k) **esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;**
- l) **approva gli accordi di contrattazione decentrata;**
- m) **decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;**
- n) **fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;**
- o) **determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;**
- p) **approva il peg su proposta del direttore generale.**

Articolo 46.

Adunanze e deliberazioni

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

- 2) La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art.30 del presente Statuto.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 47.

Il sindaco

- 1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause della cessazione dalla carica.**
- 2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.**
- 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.**

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 48.

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;**
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive verificabili.**
- h) rilascia attestati di notorietà anche in assenza di notizie certe, sulla scorta di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'interessato, che ne assume la piena responsabilità personale, nel caso di mendaci dichiarazioni;
- i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/2000;
- k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Articolo 49.

Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.**
- 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.**

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 50.

Attribuzione di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni organizzative;
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e la presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
 - c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
 - d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 51.

Difesa dell'infanzia

Rientra nelle attribuzioni del sindaco, quale difensore ideale dei bambini ogni iniziativa connessa alla tutela dell'infanzia e della famiglia; egli convoca quando se ne presenti la necessità riunioni del consiglio comunale aperte alla partecipazione di tutti i cittadini, sul tema dei problemi specifici dell'infanzia locale.

Articolo 52.

Giuramento e distintivo

Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta d'insediamento il giuramento di osservare lealmente la costituzione.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portare a tracolla.

Articolo 53.

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.**
- 2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.**
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.**

Articolo 54.

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

- 1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.**
- 2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.**
- 3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi**

provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Articolo 55.

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 56.

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere le registrazioni è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può rimuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 57.

Diritti delle associazioni.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Articolo 58.

Contributo alle associazioni.

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 59.

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 60.

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 61.

Petizioni

1. **Chiunque anche se non residente, può rivolgersi in forma singola o collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporne esigenze di natura collettiva.**
2. La Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 62.

Interrogazioni

- 1) Il regolamento interno del Consiglio comunale può stabilire che le organizzazioni sindacali e della cooperazione e le altre formazioni economico sociale, possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della P.A., a seconda delle rispettive competenze.
- 2) La risposta è data con modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 63.

Diritto di iniziativa

- 1) L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione.
- 2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
- 3) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto;
 - b. tributi e bilancio;
 - c. espropriazione per pubblica utilità;

d. designazioni e nomine;

e. Strumenti urbanistici e assetto del territorio;

- 4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5) Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, fornisce ai promotori della proposta la assistenza del Comune.

Articolo 64.

Procedura per l'approvazione della proposta

- 1) La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di novanta giorni.
- 2) Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3) Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, un terzo dei consiglieri ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.
- 4) Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 65.

Referendum consultivo – abrogativo.

- 1) E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.63, comma 3, del presente Statuto.

1) bis - Il referendum può anche concernere l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Si fa luogo a referendum:

- a. qualora vi sia richiesta da parte di non meno di 250 elettori;
 - b. il Consiglio è tenuto a deliberare la proposta di referendum entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta dei promotori, previa autenticazione delle firme;
- 2) Il regolamento che disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, deve essere deliberato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 3) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito europeo, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi. I referendum possono essere revocati o sospesi previa motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragioni d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 4) Entro venti giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 66.

Diritto di partecipazione al procedimento

- 1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
- 2) Coloro che sono portatori di interessi pubblici e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora

possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

- 3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione può esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 67.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1) Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, nella quale devono essere indicati:
 - a. l'ufficio responsabile del procedimento;
 - b. l'oggetto del procedimento;
 - c. le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2) Qualora la comunicazione non risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dalla Giunta comunale.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 68.

Pubblicità degli atti

- 1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o della Giunta, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

- 2) Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 69.

Diritto di accesso

- 1) Tutti i cittadini elettori del Comune, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi.

CAPO IV

Il difensore civico

Articolo 70.

Istituzione. Attribuzioni

- 1) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.
- 2) Spetta la Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.
- 3) Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 4) I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
- 5) Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

- 6) Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- 7) Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 71.

Nomina

- 1) Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
- 3) Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Articolo 72.

Requisiti

- 1) Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- 2) Non sono eleggibili alla carica:
 - a. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

- c. i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d. gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.
- 3) La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.

Articolo 73.

Durata in carica, decadenza e revoca

- 1) Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2) In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 42, comma 3, del presente Statuto.
- 3) Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 74.

Sede, dotazione organica, indennità

- 1) L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
- 2) All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- 3) Al Difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita **dagli assessori comunali**.

Articolo 75.

Rapporti con gli organi comunali

- 1) Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia
 - a. relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

- b. relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c. relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 76.

Modalità e procedure d'intervento

- 1) Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 77.

Principi e criteri direttivi

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai suoi funzionari.
- 2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 78.

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato ai sensi dell'art. 48 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure dell'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per in conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 79.

Ordinamento del personale

1. **L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:**
 - **esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;**
 - **organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;**
 - **avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;**
 - **istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;**
 - **responsabilizzazione puntuale della posizioni di lavoro;**
 - **valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti apicali, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario e del Direttore generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;**

- estensione ai responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del D. Lgs. 29/93.

Articolo 80.

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 81.

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Articolo 82.

Segretario comunale

- 1) Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2) Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
- 3) Il Segretario comunale, quale ufficiale rogante, provvede alla registrazione degli atti, ai sensi di legge e tiene lo speciale repertorio.
- 4) Compete al Segretario comunale l'attestazione di esecutività delle deliberazioni, e la responsabilità delle pubblicazioni e degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale.
- 5) Il Segretario comunale ed i funzionari esamina collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
- 6) Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.**
- 7) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.**
- 8) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.**
- 9) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.**

Articolo 83.

Vice segretario

- 1) Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

- 2) E' nominato dal Consiglio comunale tra i funzionari, in possesso della qualifica apicale, con voto segreto che riporti l'approvazione dei tre quinti dei consiglieri presenti.
- 3) Se dopo due votazioni nessuno consegue la predetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è nominato chi consegue la maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevale il più anziano di età.

Articolo 84.

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi.

1. Spetta ai funzionari:
 - a. presiedere le gare per gli acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b. stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presiedute dallo stesso funzionario;
 - c. presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del presente Statuto;
 - d. esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - e. adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune.
2. **I responsabili degli uffici e dei servizi, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.**
3. **Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:**
 - a) **Assumono le responsabilità dei procedimenti di competenza dell'ufficio;**

- b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;**
- c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, e ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;**
- d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;**
- e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;**
- f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento e di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;**
- g) Pronunciano altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/2000;**
- h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;**
- i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;**
- j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;**
- k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;**
- l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;**
- m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.**

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono la personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 85.

Incarichi del funzionario

- 1) Il Comune, per il conferimento di incarichi a funzionari, può procedere all'assunzione di personale esterno, in misura dei posti previsti in organico, per la direzione degli uffici.
- 2) L'assunzione può anche avvenire, mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, o eccezionalmente e con delibera motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 3) I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Può essere conferita ad essi la qualifica di Vice segretario.
- 4) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Articolo 86.

Direzione di aree funzionali

- 1) Il **Sindaco** individua gli uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione ai funzionari della qualifica apicale.
- 2) L'incarico, dell'ufficio o servizio, è **a tempo determinato** ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento del **Sindaco**, in conformità dell'art. 109 D.Lgs. 267/2000.
- 3) Il **decreto** di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.

CAPO II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Articolo 87.

Costituzione e partecipazione

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 50 D. Lgs. 267/2000 .
- 3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organico esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 4) I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per attività compiute, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o uffici pubblici.
- 5) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 88.

Vigilanza e controlli

- 1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli istituti che ne disciplinano l'attività.

- 2) Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3) La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli atti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 89.

Personale

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalla leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Articolo 90.

Accordi di programma.

- 1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento.**
- 2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale**

dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 .

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 91.

Demanio e patrimonio

- 1) Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 92.

Beni patrimoniali disponibili

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art.6 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 93.

Nomina, funzioni e responsabilità dei revisori

- 1) Il Consiglio comunale elegge con voto limitato e a maggioranza assoluta il revisore dei conti in possesso dei requisiti di legge.
- 2) Il revisore dura in carica 3 anni ed è revocabile solo in caso di inadempienza e da quanto previsto dagli artt. 2399 e seguenti del c.c. è consentita la rielezione **nei limiti di legge e di regolamento.**
- 3) Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di

indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio (anche quando i lavori sono interdetti al pubblico) e della Giunta comunale, se richiesti. Hanno, altresì, accesso agli atti e documenti del Comune. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo delle deliberazioni consiliari che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, e può contenere anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza produttiva ed economica della gestione.

- 4) Il revisore adempie al proprio dovere secondo i precetti della diligenza (art.1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco, all'assessore al Bilancio ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.
- 5) Per quanto concerne i requisiti soggettivi di eleggibilità, decadenza, revoca funzioni si rinvia alla specifica normativa di cui al D.L.gs. 267/2000-**

Articolo 94.

Contratti

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2) Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni e appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3) I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 95.

Contabilità e bilancio

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
- 2) Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del presente Statuto.
- 3) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
- 4) I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- 5) Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 96.

Controllo economico-finanziario

- 1) I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2) In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Articolo 97.

Controllo di gestione

- 1) La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2) La Giunta comunale trasmette al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
- 3) Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza di cassa.

Articolo 98.

Nucleo Controllo strategico e di gestione

E' istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e del D.L.gs. 267/2000. il nucleo di controllo interno o nucleo di valutazione competente anche per in controllo strategico e per il controllo di gestione.

Le modalità di nomina di funzionamento e di organizzazione operativa del nucleo anzidetto sono fissate dalla legge e dall'apposito regolamento.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 99.

Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1) I regolamenti, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

- b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
- 2) Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 100.

Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.
- 2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000 comma 2 lett. A), fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 D. Lgs. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 101.

Modalità

- 1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6 D. Lgs. 267/2000 commi 4 e 5 , purché

siano trascorsi 180 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione.

- 2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'entrata in vigore dello statuto è disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs 267/2000.